



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-05-2017 (punto N 40)

Decisione

N 40

del 02-05-2017

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Estensore Edo BERNINI

Oggetto

Indirizzi agli uffici della Giunta regionale per la predisposizione delle linee guida per la individuazione delle aree non idonee per la geotermia

Presenti

ENRICO ROSSI

VINCENZO

STEFANO CIUOFFO

CECCARELLI

FEDERICA FRATONI

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

STEFANIA SACCARDI

MONICA BARNI

Assenti

VITTORIO BUGLI

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la Risoluzione 140/2017 del Consiglio Regionale “in merito alla definizione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana” che impegna la Giunta regionale:

- a definire, anche mediante apposita integrazione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), e nel rispetto delle competenze regionali in materia, le aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica, nonché a disporre adeguate prescrizioni per il corretto inserimento degli stessi. Tale zonazione dovrà essere definita attraverso una fase di coinvolgimento dei Comuni che preveda:

- 1) la predisposizione da parte della Giunta regionale delle linee guida per la determinazione delle aree non idonee, attraverso una intesa con i Comuni interessati ed una ricognizione che tenga conto sia dei vincoli esistenti di natura paesaggistica e ambientale, che della vocazione produttiva del territorio in oggetto, a partire dalle produzioni agricole di particolare pregio come per esempio le aree vitate secondo i disciplinari delle D.O.C.G. esistenti;
- 2) sulla base dei contenuti di tali linee guida, la formulazione da parte dei Comuni interessati della proposta di individuazione delle aree considerate non idonee per lo sfruttamento dell’energia geotermica all’interno dei confini comunali, coerentemente con la loro pianificazione urbanistica. Tali proposte dovranno pervenire alla Regione in un tempo congruo, e comunque non oltre 90 giorni dalla pubblicazione delle linee guida;
- 3) l’approvazione da parte della Regione, nei successivi 60 giorni, del dettaglio delle aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia geotermica, una volta completata la ricognizione delle proposte inviate dai Comuni e la verifica della coerenza di tali proposte con le linee guida regionali;

Rilevato che le aree non idonee sono uno strumento introdotto dal DM 10/9/2010 “Linee guida nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” per individuare delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sono individuate dalle Regioni nell’ambito dei propri atti di pianificazione energetica.

Richiamato l’Allegato 3 del DM 10.9.2010 recante “Criteri per l’individuazione di aree non idonee” il quale, a proposito dei criteri da prendere a riferimento per la individuazione della aree non idonee, recita:

“L’individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L’individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base

dei seguenti principi e criteri:

a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;

b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;

c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;

d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli Enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;

f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

— i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte seconda del Dlgs 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 dello stesso decreto legislativo;

— zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

— zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

— le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 394/1991 ed inserite nell'Elenco ufficiale delle Aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;

- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/Cee (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/Cee (Zone di protezione speciale);
- le Important Bird Areas (Iba);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (79/409/Cee e 92/43/Cee), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (Pai) adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del Dl 180/1998 e s.m.i.;
- zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del Dlgs 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.”

Ritenuto di dettare primi indirizzi per la predisposizione delle linee guida per la determinazione delle aree non idonee attraverso una ricognizione:

- dei vincoli esistenti di natura paesaggistica ed ambientale
- della vocazione produttiva dei territori a partire dalle produzioni agricole di particolare pregio richiamando integralmente la normativa in materia avanti citata;

Considerato che l'attività geotermoelettrica presenta la particolarità di non essere diffusa su tutto il territorio regionale, ma di essere per lo più concentrata nei territori di 17 Comuni appartenenti alle province di Pisa, Siena, Grosseto ed alle aree geotermiche di Larderello-Travale e dell'Amiata, ove storicamente è stata rinvenuta nelle profondità del terreno una risorsa adeguata alla produzione di energia elettrica;

Considerato pertanto di calibrare le linee guida richieste dalla Risoluzione 140/17 citata in particolare alle aree già interessate dall'attività geotermoelettrica;

Ritenuto pertanto di dettare i seguenti indirizzi:

- alla Direzione Ambiente ed Energia di predisporre le linee guida richieste dal punto 1) della Risoluzione 140/17 sulla scorta dei contenuti dell'allegato 3 del DM 10.9.10 citato, presentandole alla seduta di Giunta del 15 maggio;
- alle Direzioni Urbanistica ed Agricoltura di collaborare alla stesura delle ricordate linee guida producendo, per i territori dei 17 Comuni cosiddetti geotermici nonché per le aree limitrofe, una ricognizione dei vincoli esistenti di natura paesaggistica, ambientale ed agricola con particolare riferimento, in quest'ultimo caso, alle zone dedicate alle coltivazioni della vite e dell'ulivo;
- ad Irpet, di collaborare alla stesura delle ricordate linee guida producendo, per le stesse aree di cui al precedente punto, una relazione sulla vocazione economica dei territori;

Ritenuto altresì, al fine di assicurare un raccordo con con i Comuni interessati, di incaricare l'Assessore all'Ambiente di avviare un confronto con gli stessi sulle ricordate linee guida ai fini della formulazione, da parte loro, delle proposte di aree non idonee nei 90 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse;

Ritenuto infine di effettuare un approfondimento circa la possibilità di predisporre una proposta di legge al Consiglio regionale che introduca una forma di contribuzione per lo sfruttamento della risorsa geotermica, finalizzato a promuovere lo sviluppo locale;

Tutto ciò premesso e considerato;

A voti unanimi

DECIDE

1. Di formulare i seguenti indirizzi agli uffici della Giunta Regionale ai fini della predisposizione delle linee guida per la identificazione delle aree non idonee all'attività geotermoelettrica in Toscana:

1.1- alla Direzione Ambiente ed Energia di predisporre le linee guida richieste dal punto 1) della Risoluzione 140/17 sulla scorta dei contenuti dell'allegato 3 del DM 10.9.10 citato, presentandole alla seduta di Giunta del 15 maggio;

1.2- alle Direzioni Urbanistica ed Agricoltura di collaborare alla stesura delle ricordate linee guida producendo, per i territori dei 17 Comuni cosiddetti geotermici nonché per le aree limitrofe, una ricognizione dei vincoli esistenti di natura paesaggistica, ambientale ed agricola con particolare riferimento, in quest'ultimo caso, alle zone dedicate alle coltivazioni della vite e dell'ulivo;

1.3- ad Irpet, di collaborare alla stesura delle ricordate linee guida producendo, per le stesse aree di cui al precedente punto, una relazione sulla vocazione economica dei territori;

2. di incaricare l'Assessore Fratoni, al fine di assicurare un raccordo con i Comuni interessati, di avviare un confronto con gli stessi sulle ricordate linee guida ai fini della formulazione, da parte loro, delle proposte di aree non idonee nei 90 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse

3. di effettuare un approfondimento circa la possibilità di predisporre una proposta di legge al Consiglio regionale che introduca una forma di contribuzione per lo sfruttamento della risorsa geotermica, finalizzato a promuovere lo sviluppo locale

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
EDO BERNINI